

CITY NEXT


Trattamento dati Polizia

La Direttiva 2016/680 introduce la regolamentazione relativa alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati a opera delle autorità a fini di prevenzione, investigazione e repressione di reati

A cura di **Angela Iacovetti**

Indice

Introduzione	3
Disciplina attuale	4
Ambiti di applicazione	5
I contenuti	6
Attività di applicazione	7
Considerazioni conclusive	8



Introduzione

L'evoluzione della tecnologia informatica degli ultimi decenni e l'uso massiccio di apparecchi che consentono un continuo accesso ad Internet ed ai social, con relativa diffusione di video, foto e altri dati personali, mette potenzialmente tutti nella condizione di essere osservati, conosciuti e riconosciuti, con rischi per la riservatezza e la sicurezza personale.

A questo si aggiunga l'integrazione economica e sociale, conseguente al funzionamento del mercato interno dell'U.E., che ha implementato i flussi transfrontalieri dei dati, contribuendo allo sviluppo di un mercato unico digitale.

Parallelamente, anche l'utilizzo dei devices da parte delle Forze di Polizia, ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali, presenta gli stessi rischi, non tanto per l'impiego degli strumenti, presumibilmente confortato dalla correttezza e dalla tutela del segreto d'ufficio da parte del personale dei Corpi, quanto per la possibilità che i dati (comprensivi di foto, videoregistrazioni, audio e atti scritti) vengano sottratti illecitamente e diffusi con tutti i mezzi che l'informatica oggi propone.

Per questo motivo, negli ultimi vent'anni, le normative in materia di diritto alla riservatezza (che più comunemente viene definita privacy) hanno trovato una certa attenzione da parte del Legislatore nazionale, ma anche europeo.



Disciplina attuale

La disciplina relativa alla protezione dei dati personali è costituita dal Regolamento **U.E. 2016/679 (GDPR)**, come anche dal **D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm.**, nonché dalla Direttiva 2016/680, attuata a opera del D.lgs. n. 51/2018.

Perché proteggere i dati personali?

La protezione dei dati personali risulta un diritto fondamentale, previsto dall'art. 16 del T.F.U.E. e dall'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E., nonché dall'art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948.

La scelta del Regolamento U.E., di cui all'art. 288 T.F.U.E., risponde al bisogno di uniformare il quadro normativo dei 27 (all'epoca 28) Paesi membri dell'U.E.: il Regolamento, infatti, entra in vigore contemporaneamente in tutti gli Stati dell'Unione, con norme uguali

per tutti, creando immediatamente obblighi e diritti in capo ai soggetti destinatari, proprio come fosse una legge dello Stato.

In materia di privacy, l'uniformità normativa permette di semplificare gli adempimenti e di evitare antinomie e contenziosi.

La Direttiva, invece, prevede solo un obbligo di risultato: gli Stati devono raggiungerlo coi modi e i mezzi che essi ritengono più opportuni e confacenti.

Essa realizza il principio di sussidiarietà a discapito dell'esigenza di uniformità; tuttavia, vi sono casi in cui non si può che ricorrere a tale fonte normativa, come illustrato nel Prosieguo.



Ambiti di applicazione

Il Regolamento U.E. 2016/679 si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche, come esso stesso enuncia all'art. 2, comma 2, lett. d),

“Il presente Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali: ...effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse”.

Più esaustivo risulta l'art. 23, il quale statuisce che gli obblighi e i diritti elencati negli articoli dal 12 al 22 del Regolamento in parola, possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata, per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento ed il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali.

Il Legislatore europeo è ben consapevole che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in ambito penalistico (forze dell'ordine, magistratura ed altri) può essere disciplinato solo da una Direttiva, poiché l'Unione Europea non ha competenze in materia penale: i titoli V e VI

del Trattato sull'Unione Europea escludono dalle competenze comunitarie le materie della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza dello Stato e delle attività dello Stato in materia di diritto penale. Per l'effetto, sarà ciascuno Stato membro ad attuare più dettagliatamente la Direttiva con gli strumenti giuridici consentiti dal proprio ordinamento; in Italia, risultando la disciplina penale “riserva assoluta di legge”, la Direttiva 2016/680 è stata attuata col D.lgs. n. 51/2018, che rappresenta la fonte normativa che crea diritti e obblighi per le autorità italiane e i soggetti, italiani e stranieri, sottoposti alla disciplina penalistica nel nostro Paese.



I contenuti

Molti principi fondamentali della Direttiva 2016/680 sono simili a quelli del Regolamento 2016/679. Le due fonti normative stabiliscono che i dati devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, adeguati e limitati rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati ("minimizzazione" dei dati);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Anche per gli interessati, destinatari sia del GDPR che della Direttiva 2016/680, sono previsti diritti simili: diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità dei dati; ma la Direttiva include norme specifiche per la protezione di vittime, testimoni e imputati, riconoscendo loro determinati diritti non elencati nel GDPR.

Attività di applicazione

La Direttiva in parola si applica ad attività nel contesto penale, cui si accenna brevemente qui di seguito:

1

Indagini, raccolta e gestione di prove

Le autorità competenti, quando indagano, raccolgono dati ed informazioni sui sospettati, possono svolgere intercettazioni telefoniche, monitorare attività on line...e tutto questo senza il consenso (ovviamente) dell'interessato; inoltre, possono conservare e gestire le prove nei procedimenti penali, sia fisiche che sotto forma di dati digitali, per tutta la durata del procedimento e oltre.

2

Sorveglianza e monitoraggio

Le autorità competenti possono utilizzare i dati personali per monitorare attività sospette o criminali, sorvegliando individui e analizzando modelli comportamentali.

3

Circolazione fuori dalla strada, in area NON soggetta a restrizioni di accesso

Durante il procedimento penale i dati personali degli imputati possono essere trattati: informazioni sulla capacità di intendere e volere, assistenza legale, consultazione del casellario giudiziale e via elencando.

4

Protezione delle altre parti del processo penale (persona offesa, parte civile, testimoni)

Nel corso delle indagini e del processo i dati personali dei soggetti summenzionati possono essere protetti con misure finalizzate a tutelare l'incolumità dei medesimi come, per esempio, tenere nascosto il luogo di dimora delle vittime di stalking o violenza domestica o l'identità dei testimoni e dei pentiti.

5

Scambi di informazioni tra autorità nazionali ed internazionali

La Direttiva 2016/680 riconosce la necessità che le autorità di polizia degli Stati membri dell'Unione si scambino dati ed informazioni per poter attuare una strategia più efficace per prevenire ed accertare i reati, punirli e salvaguardare la sicurezza pubblica: a tal fine, esse possono condividere dati su ricercati, individui pericolosi ed attività criminali transnazionali.

Considerazioni conclusive

La posizione del soggetto pubblico, in pratica, consente che alcuni diritti relativi alla protezione dei dati personali e della privacy vengano limitati, nel caso in cui il soggetto pubblico debba raggiungere delle finalità di interesse generale superiore all'interesse alla riservatezza in capo al singolo. Difatti, come esplicita l'art. 6 del Regolamento 2016/679, un trattamento-dati è lecito quando sia stato prestato il consenso da parte dell'interessato ovvero quando il trattamento sia necessario all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri da parte del titolare del trattamento (art. 6, co. 1, lett. e). Nel bilanciamento fra il diritto alla riservatezza del singolo e il diritto della collettività alla punizione di un reato

e alla sicurezza pubblica, gli ordinamenti giuridici europeo e nazionale optano, come prevedibile, per la seconda alternativa, sempre nel rispetto dei principi di finalità, necessità e proporzionalità, tutelando i dati dalla potenziale invadenza di terzi estranei alle circostanze del trattamento.

Ricordiamo, inoltre, che nelle attività in materia di illeciti amministrativi, le forze di polizia sono tenute al rispetto della normativa generale sulla privacy, ossia il Regolamento 2016/679 e il D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. La deroga alla disciplina generale vale solo per l'attività di polizia giudiziaria.





Angela Iacovetti

Sottufficiale di Polizia Locale, presta servizio presso l'aliquota P.G. della Procura della Repubblica. Laureata in Scienze Politiche e specializzata in diritto europeo, per anni ha collaborato con le cattedre di Diritto Internazionale e di Organizzazione Internazionale della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo. E' abilitata all'insegnamento di "Discipline giuridiche ed economiche" per la scuola media superiore. Collabora da anni con "IPS - I Professionisti della Sicurezza", associazione no-profit dedicata alla cultura della sicurezza, occupandosi, in prevalenza, di tematiche relative alla Privacy. Relatrice in convegni nazionali di Polizia Locale. Ama leggere e viaggiare.



CityNext S.r.l.

Sede Legale: Via Chopin, 12 – 00144 Roma

E-mail: info@citynext.it